

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE FALLIMENTARE

(R.G. N. 98/2016 C.P. - G. REL. DOTT.SSA PASCALE)

PRIMA MEMORIA INTEGRATIVA DEL RICORSO PER L'AMMISSIONE DI AIMERI

AMBIENTE S.R.L. ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Il sottoscritto Ing. Francesco Maltoni, nato a Bari il 16.11.1970, residente in Bitritto (BA), Viale On. Vincenzo Binetti n. 10, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di **Aimeri Ambiente S.r.l.**, con sede legale in Rozzano (MI), Strada 4, Palazzo Q6, C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 00991830084, REA MI-1752199 (“**Aimeri**” o la “**Società**”), rappresentato e difeso ai fini dell’assistenza giuridica nella presente procedura, come da mandato in calce al ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato presso codesto Ill.mo Tribunale in data 1.12.2016, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Prof. Marco Arato (C.F. RTAMRC55L13D969B - pec: marco.arato@pec.beplex.com), Fulvio Marvulli (C.F. MRVFLV69A18D969P - pec: fulvio.marvulli@pec.beplex.com), Francesco G. G. Pirisi (C.F. PRSFNC88R15G203W - pec: francesco.pirisi@pec.belex.com) ed Enrico Chieppa (C.F. CHPNRC82A07E290S - pec: enrico.chieppa@pec.beplex.com) del Foro di Genova ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultimo in Milano, Via Barozzi n. 1, espone quanto segue.

Premesso che:

- A. in data 1.12.2016, Aimeri ha depositato presso codesto Ill.mo Tribunale formale ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale *ex artt.* 160 e ss. e 186-*bis* l. fall., unitamente al Piano ⁽¹⁾, alla Proposta e alla restante documentazione richiesta dai commi secondo e terzo dell’art. 161 l. fall. (di seguito, la “**Domanda di Concordato**”);
- B. con decreto *ex art.* 162 l. fall. comunicato il 9.1.2017 (il “**Decreto**”), il Tribunale di Milano ha:

⁽¹⁾ Salvo ove diversamente indicato, i termini e le espressioni con la iniziale maiuscola hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “con riserva” *ex art.* 161, comma 6, l. fall. depositato in data 27.7.2016, nell’istanza *ex art.* 161, comma 6, l. fall. ai fini della proroga dei termini per il deposito del piano, della proposta di concordato e della restante documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 161 l. fall. depositata in data 30.9.2016 (l’ “**Istanza di Proroga**”) e nella Domanda di Concordato.

- a) rilevato la opportunità di “*acquisire chiarimenti da parte de[l]a [Società], tenuto conto del parere del Commissario Giudiziale*” da quest’ultimo comunicato (il “**Parere del Commissario**”);
- b) indicato i profili della Domanda di Concordato e della documentazione ad essa allegata in relazione ai quali è opportuno fornire i suddetti chiarimenti; e
- c) concesso alla Società un termine fino al 25.1.2017 “*per integrare la proposta con riferimento agli aspetti (...) evidenziati*”.

Tutto ciò premesso e ritenuto

con la presente memoria integrativa, Aimeri intende effettuare le integrazioni e fornire i chiarimenti indicati dal Tribunale di Milano nel Decreto tenuto conto del Parere del Commissario, nonché fornire una informativa aggiornata in merito alla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e gestionale di Energeticambiente.

* * *

Sommario

A.	IL BILANCIO AL 31.12.2015 E LA SITUAZIONE AL 4.8.2016	3
B.	LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA	4
C.	LA SUDDIVISIONE IN CLASSI DEI CREDITORI DI AIMERI.	4
	<i>C.I. La Classe 1: la dilazione ultrannuale dei Crediti di Classe 1 e le iniziative intraprese dalla Società ai fini della migliore soddisfazione dei creditori privilegiati.</i>	<i>5</i>
	<i>C.II. Le Classi nn. 2 - 7.</i>	<i>13</i>
	<i>C.III. La Classe 8: la derubricazione al chirografo dei crediti prelatizi.</i>	<i>16</i>
	<i>C.IV. I creditori non inseriti all'interno delle classi dei creditori e non computati ai fini del calcolo delle maggioranze.</i>	<i>20</i>
D.	LA PROPOSTA CONCORDATARIA	21
E.	IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DI ENERGETICAMBIENTE	22
F.	GLI ACCORDI PARACONCORDATARI CON GLI ISTITUTI FINANZIATORI	26
G.	LA NUOVA PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE.	26
H.	IL REPORT INFORMATIVO DI ENERGETICAMBIENTE E LA SITUAZIONE DI TESORERIA DI AIMERI	28

* * *

A. IL BILANCIO AL 31.12.2015 E LA SITUAZIONE AL 4.8.2016

1. Con delibera in data 23.1.2017 (**Prod. n. 56**) ⁽²⁾, l'assemblea dei soci di Aimeri ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31.12.2015 (il "**Bilancio al 31.12.2015**") ⁽³⁾, in corso di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano, e di cui si allega copia alla presente memoria integrativa *sub* **Prod. n. 58**.
2. Il Bilancio al 31.12.2015 è stato redatto sulla base di criteri di continuità aziendale e accoglie, in ottemperanza alle prescrizioni del principio contabile IAS 10, la rilevazione contabile, e la connessa informativa, di quei fatti di rilievo, intervenuti successivamente alla data di chiusura dell'esercizio e fino alla data di approvazione del relativo bilancio, che hanno avuto origine anteriormente alla chiusura dello stesso e che quindi comportano una rettifica, quali, *in primis*, il deposito della Domanda di Concordato.
3. Tenuto conto della approvazione del Bilancio al 31.12.2015 e delle osservazioni contenute nel Parere del Commissario, in data 23.1.2017 il Consiglio di Amministrazione di Aimeri ha approvato, oltre al progetto di Bilancio al 31.12.2015, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Aimeri al 4.8.2016 (la "**Situazione al 4.8.2016**" *sub* **Prod. n. 59**), debitamente, modificata, integrata e rettificata rispetto al documento già depositato presso codesto Ill.mo Tribunale *sub* **Prod. n. 38**, che viene dalla stessa superato e sostituito.
4. La Situazione al 4.8.2016 è stata secondo criteri di continuità aziendale per le medesime ragioni sopra illustrate ed è stata oggetto delle rettifiche necessarie a rappresentare la situazione concordataria della Società illustrate all'interno del Paragrafo II del documento "*Integrazione Piano concordatario ex art 186 bis R.D.267/1942*" *sub* **Prod. n. 60/1** (la "**Situazione Pro-Forma al 4.8.2016**"), cui si rinvia per una esaustiva descrizione.

⁽²⁾ Per maggiore chiarezza espositiva, al fine di evitare di specificare per ognuno dei documenti citati se si tratti di un nuovo documento *oppure* di un documento già prodotto all'atto del deposito della Domanda di Pre-Concordato, dell'Istanza di Proroga o della Domanda di Concordato, si è ritenuto opportuno mantenere la stessa numerazione utilizzata negli atti di cui sopra e procedere alla numerazione degli ulteriori documenti partendo da dove la numerazione si era interrotta.

Ciò significa che i documenti contrassegnati da nn. 1 a 55 sono documenti già prodotti all'atto del deposito della Domanda di Pre-Concordato, dell'Istanza di Proroga e della Domanda di Concordato, mentre i documenti contrassegnati dal n. 56 in poi sono documenti nuovi.

⁽³⁾ Il progetto del Bilancio al 31.12.2015 è stato approvato dal C.d.A. di Aimeri con delibera in data 23.1.2017 *sub* **Prod. n. 57**.

* * *

B. LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

5. In considerazione della approvazione del Bilancio al 31.12.2015 e della Situazione al 4.8.2016, tenuto altresì conto delle osservazioni contenute nel Parere del Commissario, contestualmente alla presente memoria integrativa vengono depositati i seguenti documenti, opportunamente rettificati, modificati e integrati rispetto alle versioni dei medesimi già prodotte contestualmente alla Domanda di Concordato:

- a) una nuova versione dei documenti che costituiscono il Piano, e cioè i documenti denominati “*Integrazione Piano concordatario ex art 186 bis R.D.267/1942*” *sub* **Prod. n. 60/1** e “*Sintesi del piano di ristrutturazione in continuità aziendale*” *sub* **Prod. n. 60/2**, i quali superano e sostituiscono i corrispondenti documenti depositati *sub* **Prod. n. 30**;
- b) una nuova versione dello stato analitico ed estimativo delle attività di Aimeri (**Prod. n. 61**) che supera e sostituisce il documento depositato *sub* **Prod. n. 39**;
- c) un nuovo riepilogo dell'elenco dei creditori di Aimeri con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause legittime di prelazione (**Prod. n. 62**), che integra (e sostituisce nella parte corrispondente) il documento depositato *sub* **Prod. n. 40**; e
- c) una nuova attestazione del Piano come modificato, integrato e rettificato ai sensi di cui sopra, redatta dal Dott. Sandro Aceto e allegata alla presente memoria *sub* **Prod. n. 63** (la “**Nuova Attestazione**”).

* * *

C. LA SUDDIVISIONE IN CLASSI DEI CREDITORI DI AIMERI.

6. Nella Domanda di Concordato, l'esponente ha illustrato la composizione delle **8 classi** nelle quali, ai sensi di quanto previsto dal Piano, sono stati suddivisi i creditori di Aimeri, il trattamento attribuito ai creditori inclusi in ciascuna di esse e le ragioni a sostegno della legittimità di tale suddivisione in classi e del trattamento riservato ai predetti creditori ai sensi della Proposta.

Nella presente memoria, l'esponente intende illustrare la composizione delle classi dei creditori di Aimeri sulla base degli importi indicati nella Situazione Pro-Forma al

4.8.2016 e - tenuto conto di quanto rilevato all'interno del Decreto e del Parere del Commissario - fornire dei chiarimenti in merito alla composizione delle predette classi e al trattamento riservato ai creditori inclusi nelle medesime, rinviandosi, per quanto non trattato, a quanto già illustrato nel Paragrafo E della Domanda di Concordato.

* * *

C.I. La Classe 1: la dilazione ultrannuale dei Crediti di Classe 1 e le iniziative intraprese dalla Società ai fini della migliore soddisfazione dei creditori privilegiati.

7. La **classe 1** è composta dai creditori titolari di crediti assistiti cause di prelazione generale e speciale sui beni mobili di Aimeri, per un importo complessivamente pari ad **Euro 18.416.370**⁽⁴⁾, come di seguito dettagliato:

Dettaglio classe - creditori privilegiati	Importo	Privilegio
Debiti verso dipendenti per retribuzioni correnti e differite	5.674.995,85	2751 bis c.c. n. 1
Debiti verso dipendenti per T.F.R. da versare a fondi	7.054.405,85	2751 bis c.c. n. 1
Debiti previdenziali non ricompresi in transazione	148.496,28	2753 c.c., 2754 c.c.
Debiti tributari non ricompresi in transazione	669.127,08	2752 c.c.
Debiti verso professionisti	1.741.613,81	2751 bis c.c. n. 2
Debiti dell'impresa agricola	5.684,37	2751 bis c.c. n. 4
Debiti verso artigiani e società cooperative	1.536.043,64	2751 bis c.c. n. 5
Debiti verso locatori	1.586.003,54	2764 c.c., 2765 c.c.
Totale	18.416.370,42	

8. La Proposta prevede la **soddisfazione** dei Crediti di Classe 1 per il loro intero importo mediante pagamento in danaro **in via dilazionata** sulla base di un piano di rimborso della durata di **4 anni** a decorrere dalla data dell'omologa con riconoscimento di interessi al tasso legale per l'intero arco della dilazione.

Per quanto concerne il trattamento riservato dalla Proposta ai Crediti di Classe 1, ci si permette di svolgere nel prosieguo alcune osservazioni alla luce di quanto rilevato nel Decreto e nel Parere del Commissario.

⁽⁴⁾ Con riferimento ai crediti dei locatori assistiti dal privilegio speciale *ex artt.* 2764 c.c., si precisa che l'importo del credito indicato corrisponde alla parte di tali crediti che trova "capienza" nel valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato nella Relazione di Stima Locatori *sub* Prod. n. 43 cui si rinvia per maggiori dettagli. La restante parte dei crediti privilegiati che non trova "capienza" nel valore di mercato dei beni gravati dal privilegio è stata derubricata al chirografo ed inserita nella Classe 8 ai sensi dell'art. 177, comma 3, l. fall..

9. La “soddisfazione” dei crediti assistiti da privilegio (generale o speciale), pegno o ipoteca con una dilazione superiore ad un anno dalla data di omologa del concordato preventivo costituisce una facoltà del debitore la cui legittimità - secondo quanto affermato, tra le altre, dalle sentenze della Suprema Corte - trova il proprio fondamento **(i)** “[nella] riforma dell’art. 160 l. fall. operata con il D.Lgs. n. 169 del 2007”, **(ii)** “[ne]ll’art. 182-ter l. fall., in tema di transazione fiscale” e **(iii)** “[ne]ll’art. 186-bis, comma 2, lett. c), l. fall. (introdotto con D.L. 83 del 2012)”⁽⁵⁾.
10. L’art. 160, comma 2, l. fall., nel disporre che la proposta concordataria possa prevedere che “*i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente*”, non solo non preclude la soddisfazione dei creditori prelatizi in via dilazionata ovvero con mezzi diversi dal pagamento in danaro⁽⁶⁾, ma sancisce l’ammissibilità di forme di adempimento dell’obbligazione distinte, per modalità e tempi, dal “pagamento integrale”, il quale - come è noto - ricorre solo nell’ipotesi di pagamento per intero, in danaro e senza dilazione⁽⁷⁾. La “soddisfazione” del credito (che può essere integrale o meno in relazione al *quantum* offerto al creditore) è una modalità di estinzione dell’obbligazione distinta rispetto al “pagamento integrale”, sicché - si ritiene - l’utilizzo della prima locuzione all’interno dell’art. 160, comma 2, l. fall. è indice della possibilità di una alterazione non solo quantitativa, ma anche **temporale** dei crediti assistiti da cause legittime di prelazione⁽⁸⁾.

⁽⁵⁾ Così Cass., 9.5.2014, n. 10112, in *www.ilcaso.it* e Cass., 26.9.2014, n. 20388, in *Fallimento*, 2015, 273.

⁽⁶⁾ Cfr. NISIVOCIA, *Concordato preventivo e continuazione dell’attività aziendale: due decisioni dal contenuto vario e molteplice*, in *Fallimento*, 2011, 233; BENEDETTI, *Il trattamento dei creditori con diritti di prelazione nel nuovo concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 1065.

⁽⁷⁾ Si vedano, *ex multis*, D’ATTORRE, *Art. 177 L. Fall.*, in NIGRO-SANDULLI-SANTORO (cur.), *Il Concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2014, 298; AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Trattato di diritto commerciale*, XI-1, Padova, 2008, 113. In giurisprudenza si veda Trib. Pescara, 16.10.2008, in *www.ilcaso.it*.

⁽⁸⁾ Cfr. Trib. Ravenna, 19.8.2014, in *www.iffallimentarista.it*, secondo cui “*se è vero, infatti che la dilazione temporale (...) può rappresentare una forma di soddisfazione non integrale del creditore privilegiato, ebbene tale conseguenza è resa perfettamente legittima dall’art. 160 l.f., con il solo limite rappresentato dal fatto che la soddisfazione non può comunque essere deteriore rispetto a quella ricavabile da una ipotetica alternativa liquidatoria*”. Tale tesi, si noti, **(i)** non solo è coerente col fatto che l’art. 160 l. fall., come novellato dal D.L. 14.3.2005, n. 35, non subordini più l’ammissibilità della proposta concordataria al pagamento dei creditori chirografari entro sei mesi dall’omologa (il che presupponeva l’immediato pagamento in danaro dei creditori prelatizi), **(ii)** ma è anche coerente con l’attuale formulazione dell’art. 177, comma 3, l. fall., il quale - nel disporre l’equiparazione ai chirografi (per la “parte non soddisfatta” del credito) dei creditori prelatizi soddisfatti in misura non integrale - si riferisce alle sole ipotesi in cui la proposta concordataria preveda una *falcidia* quantitativa dei rispettivi crediti, lasciando impregiudicata la possibilità di una **alterazione temporale** dell’obbligazione mediante la previsione di un pagamento dilazionato (in tal senso si veda MACRÌ, nota a Trib. Catania, 27.7.2007, in *Giur. comm.*, 2008, II, 687, secondo cui l’art. 177, comma 3, l. fall., lungi dal precludere

11. L'ammissibilità del pagamento dilazionato dei creditori prelatizi è altresì confermata dal disposto dell'art. 182-*ter*, comma 1, l. fall., il quale - nel concordato preventivo con transazione fiscale - consente il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei crediti tributari assistiti da privilegio generale. Tale norma è espressiva di un principio applicabile a tutti i crediti assistiti da cause legittime di prelazione, posto che - come è stato correttamente rilevato - sarebbe irrazionale vietare che i crediti prelatizi "ordinari" siano soddisfatti con una dilazione corrispondente a quella consentita per i crediti privilegiati erariali e previdenziali ⁽⁹⁾.
12. Fermo quanto sopra in merito alla generale ammissibilità del pagamento dilazionato (anche oltre l'anno dall'omologa) dei creditori prelatizi ⁽¹⁰⁾, preme rilevare come nel concordato preventivo con continuità aziendale l'applicazione di tale principio non sia limitata, bensì **confermata**, dal disposto dell'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c), l. fall., introdotto dal c.d. "Decreto Sviluppo" ⁽¹¹⁾, articolo che viene espressamente richiamato dalla Suprema Corte - pur senza esplicitarne le ragioni - a sostegno della ammissibilità della previsione di un pagamento con dilazione ultrannuale dei crediti in discorso.

La questione si incentra nello stabilire se l'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c), l. fall. **(i)** abbia la funzione di limitare sul piano "sostanziale" il principio della dilazionabilità

l'esercizio del voto ai creditori privilegiati, ne limita l'espressione soltanto nell'ipotesi in cui detti creditori vengano soddisfatti in maniera integrale e immediata, consentendo implicitamente la loro soddisfazione in misura non integrale e/o in via dilazionata con attribuzione del diritto di voto).

⁽⁹⁾ Cfr. BONFATTI, *La disciplina dei crediti privilegiati nel concordato preventivo con continuità aziendale*, in *www.ilcaso.it*, 28.10.2013, 32.

⁽¹⁰⁾ Si rileva come tale principio non determini alcuno "svuotamento" della funzione della causa di prelazione che assiste il credito. Le cause legittime di prelazione non attribuiscono al creditore alcun diritto di ottenere l'esatto adempimento dell'obbligazione pecuniaria, bensì il diritto di ottenerne il pagamento - fino a concorrenza dell'ammontare garantito - mediante corresponsione delle somme rivenienti dalla liquidazione coattiva del bene vincolato a garanzia del credito. In altre e più chiare parole, le cause di prelazione non assicurano al creditore alcun "pagamento integrale" (i.e. un adempimento conforme per entità, tempi e modalità al contenuto originario dell'obbligazione), bensì una "soddisfazione" per equivalente sul valore di liquidazione del bene, soddisfazione che può essere integrale o meno a seconda della capienza del bene stesso e che, pertanto, differisce (quantomeno sul piano **temporale**) dall'esatto adempimento. La novazione oggettiva del credito prelatizio mediante una previsione di **pagamento dilazionato** nel tempo non è dunque di per sé incompatibile con la funzione svolta dalle cause di prelazione, bensì costituisce una modalità legittima di soddisfazione dell'interesse del creditore che può formare oggetto della proposta concordataria (sul punto si veda, più diffusamente, BENEDETTI, *Il trattamento dei creditori con diritti di prelazione nel nuovo concordato preventivo*, cit., 1071 ss., ove correttamente rileva come la novazione oggettiva dell'obbligazione lasci impregiudicata la possibilità delle parti di concordare, ai sensi dell'art. 1232 c.c., la conservazione dei privilegi, pegni e ipoteche inerenti al credito novato).

⁽¹¹⁾ D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7.8.2012, n. 134.

dei creditori prelatizi (con il che essa non sarebbe ammissibile qualora superiore ad un anno dall'omologa), oppure **(ii)** abbia un'incidenza limitata al solo piano della legittimazione al voto (*rectius*, esclusione dal voto) dei prelatizi dilazionati entro l'anno, con piena salvezza del principio espresso dall'art. 160, comma 2, l. fall. agli effetti dell'ammissibilità di dilazioni ultrannuali.

Pur non ignorando l'esistenza di un orientamento espresso da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito a favore della prima soluzione (sì da impedire al debitore di prevedere nel concordato con continuità aziendale una dilazione ultrannuale del pagamento dei creditori prelatizi), l'esponente ritiene di condividere la tesi più liberale per ragioni *sia* di ordine testuale, *sia* di ordine sistematico.

13. Quanto alle ragioni di ordine testuale, si rileva che, come correttamente rilevato da parte della dottrina e della giurisprudenza, l'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c), l. fall. - nell'escludere il diritto di voto nell'ipotesi di moratoria infrannuale - implichi, *a contrariis*, il riconoscimento del diritto di voto nell'ipotesi di moratoria ultrannuale, implicitamente sancendo l'ammissibilità di quest'ultima ⁽¹²⁾.

Inoltre, la locuzione "**fermo** quanto disposto dall'art. 160, secondo comma" contenuta nell'articolo in esame, fa salva - anche nel concordato preventivo con continuità aziendale - l'applicabilità dell'art. 160, comma 2, l. fall. nella sua **intera portata precettiva** la quale, come si è detto (v. precedente punto 10), consente in via generale di attribuire ai creditori prelatizi una "soddisfazione" distinta, per modalità e **tempi**, dal "pagamento integrale". In tal caso, unico limite è dato dalla necessità di assicurare ai predetti creditori - ove all'alterazione temporale del credito si accompagni anche una decurtazione quantitativa dello stesso - una soddisfazione in misura non inferiore rispetto a quella ritraibile per effetto della liquidazione fallimentare dei beni sui quali insiste la causa di prelazione. Diversamente opinando, la norma in esame introdurrebbe un limite alla "soddisfazione non integrale" dei

⁽¹²⁾ In tal senso si vedano AMBROSINI, *Il trattamento dei creditori privilegiati e il problema delle pretese erariali*, in VASSALLI-LUISSO-GABRIELLI (dir.), *Trattato di diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali*, IV, Milano, 2014, 175; Casa, *Controversie teoriche e discussioni pratiche sull'art. 186 bis l. fall., cit.*, 1389, secondo cui "se la moratoria supera il limite di un anno riprende vigore la regola generale" della attribuzione del diritto di voto; LO CASCIO, *Crisi delle imprese, attualità normative e tramonto della tutela concorsuale*, in *Fallimento*, 2013, 13; CANEPA, *Il Concordato con continuità aziendale*, in *Italia Oggi*, 15.11.2012. In giurisprudenza si veda, *ex multis*, Trib. Rovereto, 13.10.2014, in *www.ilcaso.it*, pag. 33.

creditori prelatizi ulteriore rispetto a quello già imposto dall'art. 160, comma 2, l. fall., il cui disposto sarebbe dunque tutt'altro che "fermo" ⁽¹³⁾.

14. A tali ragioni di ordine letterale si aggiungono ulteriori e pregnanti ragioni di ordine sistematico che impongono di accogliere la tesi secondo cui l'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c), l. fall. non limiti la possibilità di soddisfare i creditori prelatizi con una dilazione ultrannuale.

Tale interpretazione, infatti, appare l'unica coerente con l'obiettivo, fatto proprio dal legislatore del c.d. "Decreto Sviluppo", di incentivare la conservazione dell'impresa attraverso il ricorso alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ⁽¹⁴⁾, mediante la previsione di una forma di "sostegno economico" a favore dell'impresa nell'anno successivo all'omologa. Sostegno economico che si sostanzia nel mettere a disposizione dell'imprenditore le maggiori risorse rivenienti dal mancato pagamento dei creditori prelatizi per il periodo di un anno dall'omologa (con correlativo incremento del capitale circolante) senza temere un loro voto negativo alla proposta concordataria ⁽¹⁵⁾. Insomma, l'imprenditore ha il potere di sacrificare l'interesse dei creditori prelatizi di ottenere un immediato pagamento (e così impedire loro di esprimere il proprio voto sulla proposta concordataria) al fine di incrementare il capitale circolante dell'impresa e sostenere la continuità aziendale nel periodo successivo dall'omologazione.

In questa prospettiva, l'art. 186-*bis*, comma 2, lett. c), l. fall. è norma che "riqualifica" l'interesse dei creditori prelatizi rispetto alle sorti del concordato, escludendoli dal voto nell'ipotesi in cui la proposta preveda una dilazione di pagamento contenuta entro l'anno dall'omologa. Dilazione, questa, che diviene

⁽¹³⁾ BONFATTI, *La disciplina dei crediti privilegiati nel concordato preventivo con continuità aziendale*, cit., 39. V. Trib. Ravenna, 19.8.2014, in www.ilfallimentarista.it, secondo cui "una interpretazione sistematica dell'art. 186 bis co. 2 lett. c) unitamente all'art. 160 l.f. deve perciò portare a ritenere che il Legislatore **non abbia inteso vietare la dilazione temporale dei creditori oltre l'anno (...)** ma abbia piuttosto introdotto una facoltà ulteriore rispetto a quella più generale prevista dal citato art. 160 (il cui secondo comma viene appunto mantenuto 'fermo')"

⁽¹⁴⁾ In tal senso TERRANOVA, *Il concordato "con continuità aziendale e i costi dell'intermediazione giuridica*, in *Dir. fall.*, 2013, I, 5 ss. BENEDETTI, *Il trattamento dei creditori con diritti di prelazione nel nuovo concordato preventivo*, cit., 1083.

⁽¹⁵⁾ Così VELLA, *Autorizzazioni, finanziamenti e prededuzioni nel nuovo concordato preventivo*, in *Fallimento*, 2013, 661 ss.; ID., *L'accrescimento dei controlli giudiziali di merito e degli strumenti protettivi nel nuovo concordato preventivo (dopo la legge n. 134/12)*, in www.ilcaso.it, 31.10.2012, 38, ove correttamente rileva che "la portata innovativa della norma sta, infatti, proprio nell'imposizione di una dilazione ai creditori prelatizi - non compensata dall'attribuzione del diritto di voto - al fine di incentivare il ricorso al concordato con continuità aziendale ed agevolarne la riuscita".

“ininfluente” rispetto alla realizzazione dell’interesse del creditore, collocato dal legislatore in posizione recessiva rispetto all’esigenza di sostenere finanziariamente la continuità aziendale. Ne consegue che ove sia prevista una dilazione infrannuale, nessun diritto di voto è riconosciuto al creditore, mentre ove sia prevista una dilazione ultrannuale essa sarà ammissibile, ma a condizione che **(i)** il creditore sia ammesso al voto e **(ii)** sia attestato che la dilazione proposta non sia maggiore di quella che il creditore subirebbe nell’ipotesi fallimentare ⁽¹⁶⁾.

15. Sempre sotto il profilo sistematico, si rileva inoltre che la diversa interpretazione restrittiva dell’art. 186-*bis*, comma 2, lett. c), l. fall. condurrebbe a conseguenze irragionevoli e contrarie tanto alla ratio ispiratrice quanto agli obiettivi dell’intervento normativo che, nell’introdurre tale norma, ha inteso incentivare il risanamento dell’impresa attraverso la sua permanenza sul mercato. Sarebbe infatti irragionevole ritenere che un’impresa che ha debiti prelatizi a medio/lungo termine, allorché sia insolvente o in crisi e quindi presenti una domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, debba obbligatoriamente pagare tali crediti entro il termine di un anno, con una sorta di accelerazione rispetto alle scadenze contrattuali originariamente pattuite. Ciò, tanto più ove si tenga presente che - come correttamente rilevato dalla giurisprudenza - “[n]el concordato in continuità, normalmente, la provvista necessaria alla soddisfazione dei crediti [ivi inclusi i crediti prelatizi] **si acquista progressivamente, con l’esecuzione del concordato**”, sicché “*imporre all’impresa (...) il pagamento integrale del ceto privilegiato allo scadere del primo anno significherebbe snaturare la nuova regolamentazione, che mira non solo a garantire una **maggiore soddisfazione al ceto creditorio complessivamente inteso** ma anche a **salvaguardare l’integrità aziendale in funzionamento**” ⁽¹⁷⁾.*

L’irragionevolezza dell’interpretazione restrittiva appare altresì evidente laddove si consideri il caso di specie, nel quale la Proposta prevede la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati inseriti nella Classe 1 con una dilazione ultrannuale comunque inferiore a quella che tali creditori subirebbero nell’ipotesi di fallimento (come attestato nella Relazione di Stima Prelatizi Dilazionati *sub* Prod. n. 45) e con

⁽¹⁶⁾ Cfr. Trib. Modena, 8.2.2016, in *www.ilcaso.it*

⁽¹⁷⁾ Così Trib. Rovereto, 13.10.2014, in *www.ilcaso.it*.

riconoscimento in capo ai medesimi creditori del diritto di voto ⁽¹⁸⁾. In tale situazione, davvero non si comprende come una norma - introdotta dal legislatore nell'ambito di un intervento volto ad assicurare la permanenza dell'impresa sul mercato in funzione della migliore soddisfazione dei creditori - possa **(i)** comportare l'illegittimità della soluzione concordataria che preveda la soddisfazione dei creditori privilegiati con una moratoria di 4 anni e **(ii)** preferire ad essa la liquidazione dell'impresa (fallimento o amministrazione straordinaria) e con ciò:

- a) **imporre ai medesimi creditori privilegiati una soddisfazione deteriore** rispetto a quella ad essi attribuita in sede concordataria ⁽¹⁹⁾; e
- b) determinare la scomparsa dal mercato di un'impresa che occupa attualmente oltre 1100 dipendenti (destinati ad aumentare nel corso del 2017 in ragione dei nuovi appalti aggiudicati) e la prosecuzione della cui attività consentirebbe una migliore soddisfazione degli altri creditori, quali *in primis*, l'Erario, gli Istituti Finanziatori chirografari e gli altri chirografari (la cui soddisfazione, nell'ipotesi fallimentare, sarebbe pari allo **zero**) (si veda, sul punto, quanto illustrato nella Nuova Attestazione).

Insomma, ad avviso della scrivente non si ritiene che una norma funzionale ad assicurare la conservazione dell'impresa e la migliore soddisfazione dei creditori, possa essere interpretata di guisa che la sua applicazione pratica comporti **(i)** *non solo* la **scomparsa dell'impresa** - con conseguente pregiudizio agli interessi collettivi della tutela dei livelli occupazionali e della salute e igiene pubblica - **(ii)** ma anche una deteriore (e, talora inesistente) soddisfazione dell'intero ceto creditorio.

16. Fermo restando quanto sopra illustrato in merito all'ammissibilità della soddisfazione con dilazione ultrannuale dei Crediti di Classe 1, preme evidenziare che - nelle more del deposito della presente memoria integrativa - la Società ha esaminato (e sta tutt'ora esaminando) alcune possibili iniziative, di cui alcune già avviate, idonee ad assicurare una (ancora) migliore soddisfazione dei crediti privilegiati inseriti nella Classe 1.

⁽¹⁸⁾ Diritto di voto che si ritiene esercitabile, nel caso di specie, per l'intero ammontare del credito (v. pagg. 36 ss. della Domanda di Concordato).

⁽¹⁹⁾ **Deteriore soddisfazione** che verrebbe loro imposta in quanto, in luogo dell'espressione del voto, detti creditori avrebbero l'onere di insinuarsi ritualmente al passivo ed eventualmente coltivare i rimedi impugnatori previsti dalla legge per l'ipotesi di mancata ammissione, sostenendo i relativi costi.

Più in particolare, la Società ha avviato delle trattative con le organizzazioni sindacali nazionali di riferimento dei lavoratori dipendenti ed ex-dipendenti di Aimeri (le “**Organizzazioni Sindacali**”) al fine di addivenire alla sottoscrizione di un accordo in ordine alla soddisfazione, ai sensi di quanto previsto nella Proposta, di crediti dei lavoratori assistiti da privilegio generale relativi a quote di TFR che, sulla base degli accordi coi dipendenti, avrebbero dovuto essere versate a fondi di previdenza complementare nonché a ex-festività, ferie, retribuzioni non pagate e altre spettanze.

In data 23.1.2017 si è svolto un primo incontro tra Aimeri e i rappresentanti delle predette Organizzazioni Sindacali. Nel corso del predetto incontro, la Società ha illustrato ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali la struttura dell’operazione di risanamento di Aimeri e la funzionalità della prosecuzione dell’attività di impresa ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori di Ameri (quali, *in primis*, i lavoratori titolari di crediti assistiti da privilegio generale) e garantire l’occupazione degli oltre 1100 dipendenti attualmente impiegati (e che, in ragione dei nuovi appalti aggiudicati, sono destinati ad aumentare nel corso del 2017). Quanto sopra è stato positivamente recepito dalle Organizzazioni Sindacali nel corso dell’incontro, ad esito del quale hanno manifestato - con approccio fattivo e collaborativo - l’esigenza di disporre di una congrua tempistica al fine di svolgere alcune valutazioni in ordine all’accordo proposto, informare le proprie strutture decisionali e coinvolgere nel processo le organizzazioni sindacali locali. Attività, queste, che - sulla base di quanto rappresentato dalle Organizzazioni Sindacali nel corso dell’incontro - richiederanno un una tempistica di almeno 3 settimane, sì da concludersi ragionevolmente non prima della fine del mese di febbraio 2017.

La Società ha altresì preso (e prenderà) contatto con ulteriori creditori privilegiati inseriti all’interno della Classe 1 al fine di condividere con gli stessi, mediante la sottoscrizione di accordi “*ad hoc*”, le modalità e le tempistiche di soddisfazione (integrale) dei propri crediti che riflettano quanto previsto dal Piano e dalla Proposta.

Ferma restando la valutazione e l’avvio di ulteriori eventuali iniziative da parte della Società, si ritiene che la conclusione delle trattative e la stipula degli accordi di cui sopra richieda delle congrue tempistiche che tengano conto *sia* del gran numero di creditori privilegiati coinvolti, *sia* dell’eventuale necessità di apportare delle

modifiche (**migliorative**) al Piano e alla Proposta in relazione al contenuto degli accordi stipulati ed ottenere una nuova attestazione. Al riguardo, si ritiene ragionevolmente che tali attività possano concludersi (per tutti o per una considerevole parte dei creditori interessati), e gli accordi essere positivamente stipulati, entro la **prima settimana del mese di marzo 2017**.

* * *

C.II. Le Classi nn. 2 - 7.

17. La **classe 2** è composta dagli Enti Previdenziali (INPS e INAIL) in relazione alla parte dei crediti che sarà soddisfatta ai sensi della Proposta di Transazione Previdenziale, per un importo complessivo pari ad **Euro 27.136.476**, di cui:
- a) **Euro 26.439.083** per contributi previdenziali e assistenziali non versati assistiti da privilegio;
 - b) **Euro 295.226** per accessori assistiti da privilegio;
 - c) **Euro 221.420** per accessori chirografari;
 - d) **Euro 180.748** per compensi di riscossione privilegiati.

La Proposta (che, come si è detto, recepisce *in parte qua* il contenuto della Proposta di Transazione Previdenziale) prevede la **soddisfazione** dei predetti crediti nelle modalità e termini indicati nella Proposta di Transazione Previdenziale, cioè **in via dilazionata** - secondo un piano di rimborso della durata di 5 anni - in complessive n. 5 rate annuali a decorrere dal 1.1.2018 (e comunque da una data non anteriore a quella dell'auspicata omologa con provvedimento definitivo e non più impugnabile del concordato preventivo di Aimeri) con riconoscimento di interessi al tasso d'interesse legale vigente.

18. La parte dei crediti previdenziali oggetto della Proposta di Transazione Previdenziale di cui detta proposta non **prevede alcuna soddisfazione**, per complessivi **Euro 1.381.230**, è stata derubricata al chirografo ed inserita all'interno della **Classe 8** (unitamente agli altri creditori titolari di crediti prelatizi derubricati al chirografo) con soddisfazione in misura pari al **1%** e dunque per complessivi **Euro 13.812** (sulle ragioni di tale previsione si veda il successivo **§C.IV**).
19. In considerazione di quanto sopra, gli Enti Previdenziali riceveranno una soddisfazione complessiva (e cioè considerando l'intero ammontare dei crediti

privilegiati da essi vantati ed oggetto della Proposta di Transazione Previdenziale) per un importo pari ad **Euro 27.150.288** (27.136.476 + 13.812) e, dunque, per un importo pari al **95,2%** dei propri crediti.

20. La **Classe 3** è composta dall'Erario in relazione alla parte dei crediti privilegiati oggetto di soddisfazione ai sensi della Proposta di Transazione Fiscale, per un importo complessivo pari ad **Euro 68.458.932**, di cui:
- a) Euro 63.941.806,00 per ritenute IRPEF operate e non versate, nonché dell'IVA dovuta di cui è stato omesso il versamento;
 - b) Euro 964.392 per IRES, IRAP e per imposta di registro di cui è stato omesso il versamento;
 - c) Euro 842.432 per interessi (inclusi quelli di mora) relativi a tutti i tributi;
 - d) Euro 2.192.101 per sanzioni relative a tutti i tributi;
 - e) Euro 518.200 per compensi di riscossione dei tributi iscritti a ruolo.

La Proposta (che, come si è detto, recepisce *in parte qua* il contenuto della Proposta di Transazione Fiscale) prevede la soddisfazione dei predetti crediti nelle modalità e termini indicati nella Proposta di Transazione Fiscale, e cioè in via dilazionata - secondo un piano di rimborso della durata di 15 anni - in complessive 60 rate trimestrali di importo unitario crescente - a decorrere dal 1.1.2018 (e comunque da una data non anteriore a quella dell'auspicata omologa con provvedimento definitivo e non più impugnabile del concordato preventivo di Aimeri) con riconoscimento di interessi al tasso d'interesse legale vigente. Il pagamento delle rate di cui sopra avverrà **(i)** prioritariamente mediante compensazione dei crediti verso l'Erario periodicamente vantati dalla Società e **(ii)** per l'eccedenza rispetto all'importo compensabile, in danaro.

Preme sin d'ora dare atto del fatto che è attualmente in corso di elaborazione da parte della Società una **nuova proposta di transazione fiscale** da sottoporre all'Erario la quale prevedrà, in ragione della nuova formulazione dell'art. 182-ter l. fall. (quale novellato dalla Legge di Bilancio 2017) ⁽²⁰⁾, una **maggiore falcidia** dei crediti per IVA e ritenute (sul punto v. successivo §G).

⁽²⁰⁾ Art. 1, comma 81, della L. 11.12.2016, n. 232.

21. La parte dei crediti privilegiati dell'Erario oggetto della Proposta di Transazione Fiscale di cui detta proposta non prevede la soddisfazione, per complessivi **Euro 40.521.962**, è stata derubricata al chirografo ed inserita all'interno della **Classe 8** (unitamente agli altri creditori titolari di crediti prelatizi derubricati al chirografo), con soddisfazione in misura pari all'**1%** e dunque per complessivi **Euro 405.220** (v. sulle ragioni di tale previsione si veda il successivo **§C.IV**).

In considerazione di quanto sopra, l'Erario riceverà una soddisfazione complessiva (e cioè considerando l'intero ammontare dei crediti privilegiati vantati dall'Erario ed oggetto della Proposta di Transazione Fiscale) per un importo pari ad **Euro 68.864.152** (68.458.931,98 + 405.220) e, dunque, per un importo pari al **63,2%** dei propri crediti.

22. La **Classe 4** è composta dalle Banche aderenti all'Accordo Banche, titolari di crediti chirografari, per un importo pari a complessivi **Euro 69.898.940**.

La Proposta (che, come si è detto, recepisce *in parte qua* il contenuto dell'Accordo Banche), prevede che i Crediti di Classe 4 siano nella misura, modalità e termini previsti dall'Accordo Banche.

23. La **Classe 5** è composta dalle Società di Leasing aderenti all'Accordo Leasing, titolari di crediti chirografari per canoni scaduti e a scadere (al netto di IVA), per un importo pari a complessivi **Euro 36.743.725**.

La Proposta (che, come si è detto, recepisce *in parte qua* il contenuto dell'Accordo Banche), prevede che i Crediti di Classe 5 siano nella misura, modalità e termini previsti dall'Accordo Leasing.

24. La **Classe 6** è composta dai creditori finanziari non aderenti agli Accordi Paraconcordatari, titolari di crediti chirografari di natura finanziaria, per un importo pari a complessivi **Euro 271.394** i quali verranno soddisfatti in misura non integrale, mediante un pagamento in un'unica rata a partire dal 1.1.2021 ed entro il 31.12.2021 per un importo pari all'**1%** di ciascun credito (senza riconoscimento di interessi) e dunque per complessivi **Euro 2.714**.

25. La **Classe 7** è composta dai creditori titolari di crediti chirografari di natura commerciale, per un importo pari a complessivi **Euro 21.187.225**, i quali verranno soddisfatti in misura non integrale, mediante pagamento in danaro in un'unica rata entro il 31.12.2021 per un importo pari all'**1%** di ciascun credito (senza

riconoscimento di interessi) e, quindi, per un importo pari a complessivi Euro 211.872.

* * *

C.III. *La Classe 8: la derubricazione al chirografo dei crediti prelatizi.*

26. La **Classe 8** è composta da crediti chirografari per complessivi **Euro 56.175.876** e, in particolare:

- a) crediti erariali e previdenziali oggetto delle Proposte di Transazione Fiscale e Previdenziale e di cui quest'ultime non prevedono alcuna soddisfazione. Crediti pari, rispettivamente, ad Euro 40.521.962 ed Euro 1.381.230, i quali sono stati derubricati al chirografo ai sensi dell'art. 182-ter l. fall.;
- b) credito vantato da MPSCS assistito da ipoteca di primo grado sul RAEE e privilegio speciale *ex art. 46 del T.U.B.* in relazione agli impianti ivi contenuti, per la "parte non soddisfatta" del credito garantito che - in applicazione del disposto degli artt. 160, comma 2 e 177, comma 3, l. fall. - è stata derubricata al chirografo, per un totale di Euro 1.798.119;
- c) credito vantato da Banca Ifis assistito da ipoteca di secondo grado sul RAEE, per l'intero importo del credito che, stante l'integrale incapienza dei beni della oggetto della garanzia reale in relazione a tale credito, quale attestata nella Relazione di Stima RAEE *sub Prod n. 39*, è stato derubricato al chirografo per l'intero importo di Euro 1.691.300;
- d) crediti per IVA di rivalsa assistiti da privilegio speciale *ex art. 2758, comma 2, c.c.*, che - stante l'insussistenza dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, quale attestata nella Relazione di Stima Iva di Rivalsa *sub Prod. n. 42* - sono stati derubricati al chirografo, per complessivi Euro 8.473.017;
- e) crediti vantati da locatori di Aimeri per la parte dei canoni assistiti da privilegio speciale *ex art. 2764 c.c.* che, ai sensi della Relazione di Stima Locatori *sub Prod. n. 43*, non trova capienza nel bene sui quali insiste il privilegio ed è stata di conseguenza derubricata al chirografo, per un totale di Euro 2.310.249.

Tali crediti verranno soddisfatti in misura non integrale, mediante pagamento in danaro un'unica soluzione entro il 31.12.2021, per un importo pari all'1% di ciascun

credito senza riconoscimento di interessi e, quindi, per un importo pari a complessivi Euro 561.759.

27. In ossequio a quanto indicato nel Decreto, preme svolgere alcune osservazioni in merito alla “*degradazione dei creditori di cui alla classe 8*” in relazione a crediti originariamente assistiti da privilegio generale, e cioè dei crediti costituiti della parte dei crediti erariali e previdenziali privilegiati non soddisfatti ai sensi delle Proposte di Transazione Fiscale e Previdenziale.
28. L’inserimento della parte dei crediti erariali e previdenziali privilegiati non soddisfatta ai sensi delle Proposte di Transazione Fiscale e Previdenziale *ex art. 182-ter l. fall.* si impone anzitutto in ragione del principio secondo cui ogni qualvolta sia prevista la soddisfazione non integrale e/o in via dilazionata del credito privilegiato complessivamente inteso, “[l] *creditor[e] privilegiat[o]* [deve essere “classato”] *in base alle modalità anche temporali della soddisfazione*” ed inserito per la parte derubricata al chirografo “in classi di crediti chirografari”, con “***classazione differenziata rispetto alla quota di credito che trova capienza nella prelazione*** [i.e. con classazione differenziata rispetto alla parte del credito soddisfatta in via privilegiata, ancorché con dilazione]”⁽²¹⁾.

Ne consegue che, in tal caso, il credito erariale o previdenziale deve essere **scomposto in due quote**:

- una parte soddisfatta (se del caso in via dilazionata), che **conserva rango privilegiato**; e
- una parte non soddisfatta, che perde il proprio rango privilegiato ed è “**equiparata ai chirografi**”;

con “***inserimento delle due frazioni [del credito] in due classi distinte***”⁽²²⁾, ferma restando la possibilità che la parte dei crediti oggetto di derubricazione al

⁽²¹⁾ Così FILOCAMO, *Art. 177 l. fall.*, in FERRO (cur.), *La legge fallimentare. Commentario teorico-pratico*, Padova, 2014, 2384. Con specifico riferimento al “classamento” dei crediti erariali oggetto di transazione fiscale si veda AMBROSINI, *Il controllo giudiziale sull’ammissibilità della domanda di concordato preventivo e sulla formazione delle classi*, il www.ilcaso.it, 16 ss.

⁽²²⁾ Così GUIOTTO, *Opportunità della transazione fiscale e disciplina dei crediti privilegiati insoddisfatti*, in *Fallimento*, 2010, 1283. Nello stesso senso di veda PENTA, *Obbligatorietà o facoltatività nel ‘classamento’ dei creditori e carattere autonomo o dipendente della transazione fiscale*, in *Fallimento*, 2010, 232, secondo il quale “*l’unica strada percorribile è quella di procedere alla distribuzione del complessivo credito in due classi (l’una relativa alla parte capiente [rectius, soddisfatta] e l’altra concernente la parte degradata ex lege al rango chirografario)*”. Con riferimento all’ipotesi in cui l’Erario sia titolare (oltre che di crediti privilegiati) anche di **crediti**

chirografo sia accorpata ad un'altra classe di creditori chirografari cui sia riservato lo **stesso trattamento** ⁽²³⁾ (nel caso di specie, la Classe 8).

Tali principi sono stati da ultimo espressamente enunciati dal legislatore con la Legge 11.12.2016, n. 232 (nota anche come “Legge di Bilancio 2017”), che ha novellato l’art. 182-ter, l. fall., il quale dispone - nella nuova formulazione - che “*nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, **la quota degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe***”.

29. La facoltà del debitore di prevedere una soddisfazione non integrale dei crediti erariali e previdenziali assistiti da privilegio generale è tuttavia subordinata, sulla base della nuova formulazione dell’art. 182-ter l. fall., alla sussistenza di due condizioni:

- a) la prima, è che la misura della soddisfazione offerta sia “**non inferiore a quella realizzabile**, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d)”;
b) la seconda, che “*la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore*” e, laddove non vi siano altri creditori privilegiati recessivi, rispetto a quelli offerti alla classe di creditori chirografari a cui sia attribuito il trattamento più favorevole.

Da quanto sopra deriva la legittimità della proposta concordataria che, alle condizioni sopra indicate, preveda, nel contempo **(i)** la soddisfazione non integrale dei crediti erariali e previdenziali assistiti da privilegio generale e **(ii)** la soddisfazione (sia pure in misura inferiore) dei crediti chirografari ⁽²⁴⁾.

chirografari, la dottrina ha affermato che “*occorre istituire una classe specifica comprendete i privilegiati e altra classe per i chirografari*” (così GAFFURI, *Aspetti problematici della transazione fiscale*, in *Rass. Tributaria*, 2011, 1115. Tale principio è applicabile, ad avviso dell’esponente, anche all’ipotesi in cui parte del credito erariale o previdenziale abbia rango chirografario *non già ab origine, bensì* per effetto della dell’applicazione dell’art. 177, comma 3, l. fall., il quale impone di derubricare al chirografo la quota del credito erariale soggetta a falcidia.

⁽²³⁾ Cfr. CLEMENTE, *Concordato preventivo, classe per il creditore Erario e calcolo delle maggioranze*, in *www.ilfallimentarista.it*, 11.7.2013.

⁽²⁴⁾ La possibilità di una soddisfazione non integrale dei creditori aventi privilegio generale, con

30. Fermo quanto sopra, si rileva infine come le condizioni sopra descritte siano tutte sussistenti nel caso di specie, posto che la Proposta prevede una soddisfazione dei crediti erariali e previdenziali nel loro complesso (avuto riguardo *sia* alla quota soddisfatta ai sensi delle Proposte di Transazione Fiscale e Previdenziale, *sia* alla quota “non soddisfatta” e derubricata al chirografo all’interno della Classe 8):
- a) in misura **superiore** rispetto a quella conseguibile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato dei beni di Aimeri nell’ipotesi fallimentare, come illustrato nella Nuova Attestazione;
 - b) **non inferiore** a quella offerta ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore e agli altri creditori chirografari.

* * *

contestuale attribuzione di una percentuale di soddisfazione (sia pur inferiore) anche favore di crediti privilegiati di rango inferiore e chirografari, costituisce un principio generale del concordato preventivo operante anche al di fuori dell’ambito della transazione fiscale. Ed infatti, come affermato nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 169/2007 “*il debitore ha la possibilità di offrire un pagamento in percentuale non solo ai creditori muniti di privilegio speciale, nella parte in cui il credito sia incapiente, ma anche a quelli muniti di un privilegio generale, sempre nella misura in cui tale credito non risulti capiente*”.

Ciò, infatti, non determina alcuna violazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione espresso dall’art. 160 l. fall., il quale impone di “*garantire [ai creditori privilegiati generali] di grado poziore trattamenti (sia pure falcidiati, ma comunque) non deteriori rispetto a quelli riservati ai privilegiati di grado inferiore*” (così, tra i tanti, DIMUNDO, *Art. 160 l. fall.*, in LO CASCIO (dir.), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2008, 1438). Né alcuna violazione di tale principio conseguirebbe all’attribuzione di una soddisfazione anche a favore dei creditori chirografari pur in presenza di privilegiati generali falcidiati. Ciò, tuttavia, a condizione che:

- a) “*il piano di concordato si traduca in una **migliore valorizzazione** delle risorse dell’imprenditore [generando, per così dire] un **quid pluris** (...) **endogeno**”, che potrà garantire la “*corresponsione di una percentuale non irrisoria ai chirografari (nei quali va naturalmente ricompresa la quota dei privilegiati scaduta al chirografo)*” (AMBROSINI, *Il trattamento dei creditori privilegiati e il problema delle pretese erariali*, cit., 178-179); e, in ogni caso, laddove*
- b) siano impiegata della c.d. “nuova finanza” oppure “**risorse di cassa rinvenienti dalla prosecuzione dell’attività di impresa**”. Risorse, queste, pacificamente “*assimilabili a «nuova finanza», pacificamente sottratta alla garanzia generica del credito ex art. 2740 c.c. (alla quale vengono sottratti i beni futuri dell’imprenditore)*”. “*I flussi di cassa della continuità aziendale - in quanto risorse sottratte al concorso - possono essere liberamente utilizzate dall’imprenditore per il pagamento dei creditori chirografari, anche in presenza di una falcidia dei privilegiati generali, alla stregua di quanto permetterebbe la nuova finanza*” (sia consentito un rinvio ad ARATO, *Il piano di concordato e la soddisfazione dei creditori concorsuali*, in CAGNASSO-PANZANI (dir.), *Crisi d’impresa e procedure concorsuali*, Vol. III, Torino, 2016, 3516-3517, ove più ampi riferimenti).

C.IV. I creditori non inseriti all'interno delle classi dei creditori e non computati ai fini del calcolo delle maggioranze.

31. Non sono stati considerati ai fini della formazione delle classi dei creditori e del calcolo delle maggioranze per l'approvazione della proposta concordataria di Aimeri, i seguenti soggetti creditori:

- a) MPSCS, per la quota del credito garantito da prelazione speciale sul RAEE soddisfatta in via prelatizia, per complessivi **Euro 1.360.500,00**, e cioè per un importo pari al valore di mercato del bene quale stimato nella perizia redatta dall'Ing. Antonino Iaria allegata alla Relazione di Stima RAEE *sub* Prod. n. 44. Tale importo, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 160, comma 2, l. fall. e come attestato nella Relazione di Stima RAEE, è superiore rispetto a quanto realizzabile da MPSCS, in ragione della collocazione preferenziale, nell'ipotesi di fallimento di Aimeri. Tale importo verrà pagato mediante attribuzione delle somme rivenienti dalla liquidazione del RAEE successivamente alla vendita dello stesso (e quindi secondo i tempi "tecnici" per la vendita sul mercato di tale bene) e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2019 ⁽²⁵⁾. L'eventuale maggiore ricavato che dovesse derivare dalla vendita del RAEE rispetto all'importo sopra indicato verrà attribuito a MPSCS fino a concorrenza dell'intero ammontare del credito da questa vantato verso Aimeri;
- b) i dipendenti di Aimeri in relazione ai crediti per T.F.R. maturati anteriormente alla data di efficacia del contratto d'affitto d'azienda (22.6.2016), per complessivi **Euro 1.939.555**, in quanto tali crediti verranno pagati integralmente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
- c) i crediti vantati dalle altre società del Gruppo Biancamano, per complessivi **Euro 1.724.177**. Tali crediti non verranno soddisfatti da parte di Aimeri in quanto oggetto di rinuncia. Ai sensi dell'art. 177, ult. comma, l. fall., le società del Gruppo Biancamano sono escluse dal voto e dal computo delle maggioranze;

⁽²⁵⁾ Poiché la Proposta prevede la soddisfazione della predetta parte del credito al rango prelatizio e senza dilazione rispetto ai tempi "tecnici" della liquidazione, si ritiene che, in relazione a tale parte del credito MPSCS non sia legittimata ad esprimere il proprio voto. Ciò diversamente rispetto a quanto previsto per la parte del credito "non soddisfatta", la quale è stata pertanto derubricata al chirografo e inserita all'interno della Classe 8 in forza di quanto previsto dall'art. 177, comma 3, l. fall..

- d) i crediti vantati dai subappaltatori, per complessivi **Euro 2.045.882**, il cui **pagamento integrale** è funzionale all'incasso dei crediti vantati da Aimeri ed Energeticambiente verso Pubbliche Amministrazioni e che, per tale ragione, sono assistiti dal beneficio della **prededuzione** *ex art. 111 l. fall.* (i “**Crediti dei Subappaltatori**”).

* * *

D. LA PROPOSTA CONCORDATARIA

32. Si ritrascrive di seguito la Proposta, nella sua versione aggiornata in relazione a quanto illustrato nei paragrafi che precedono, la quale prevede:

- a) il **pagamento integrale** delle spese di procedura, pari a complessivi **Euro 1.600.000**;
- b) il **pagamento integrale** dei crediti professionali prededucibili, pari a complessivi **1.998.880**;
- c) il **pagamento integrale** dei crediti prededucibili legati alla continuità aziendale e di quelli connessi alla procedura, pari a complessivi **5.135.197**;
- d) il **pagamento integrale** dei Crediti dei Subappaltatori assistiti dal beneficio della prededuzione *ex art. 111 l. fall.*, pari a complessivi **Euro 2.045.882**;
- e) la **soddisfazione non integrale**, ai sensi dell'art. 160, comma 2, l. fall., del credito di MPSCS garantito da ipoteca di primo grado sul RAEE, mediante il **pagamento in danaro**, in via prelatizia, di un importo pari ad **Euro 1.360.500** successivamente alla vendita del RAEE e, in ogni caso, entro il 31.12.2019, con conseguente derubricazione al chirografo ed inserimento all'interno della **Classe 8** della “parte non soddisfatta” *ex art. 177, comma 3, l. fall.* per **Euro 1.798.119**. L'eventuale maggiore ricavato (rispetto all'importo di Euro 1.360.500 di cui sopra) che dovesse derivare dalla vendita del RAEE, verrà attribuito a MPSCS fino a concorrenza dell'intero ammontare del credito ipotecario da questa vantato verso Aimeri;
- f) la **soddisfazione** dei **Crediti di Classe 1** mediante **pagamento in danaro** dell'intero importo dei crediti in 4 anni dalla data dell'omologa, per un importo pari a complessivi **Euro 18.416.370** oltre interessi al tasso annuo dello 0,2% per l'intero arco della dilazione;

- g) la soddisfazione dei **Crediti di Classe 2** ai sensi di quanto previsto dalla Proposta di Transazione Previdenziale, per un importo complessivamente pari ad **Euro 27.136.476**;
 - h) la soddisfazione dei **Crediti di Classe 3** ai sensi di quanto previsto dalla Proposta di Transazione Fiscale, per un importo complessivamente pari ad **Euro 68.458.932**;
 - i) la soddisfazione dei **Crediti di Classe 4** ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Banche, per un importo complessivamente pari ad **Euro 19.925.386**;
 - j) la soddisfazione dei **Crediti di Classe 5** ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Leasing, per un importo complessivamente pari ad **Euro 367.437**;
 - k) la soddisfazione parziale dei **Crediti di Classe 6** mediante pagamento in danaro, a partire dal 1.1.2021 ed entro il 31.12.2021, di un importo pari all'1% di ciascun credito, per un importo pari a complessivi **Euro 2.714** senza riconoscimento di interessi;
 - l) la soddisfazione parziale dei **Crediti di Classe 7** mediante pagamento in danaro, entro il 31.12.2021, di un importo pari all'1% di ciascun credito senza riconoscimento di interessi, per un importo pari a complessivi **Euro 211.872**;
 - m) la soddisfazione parziale dei **Crediti di Classe 8** (tra cui, come si è detto, è compreso anche il credito ipotecario di MPSCS per la parte "incapiente") mediante pagamento in danaro, entro il 31.12.2021, dell'importo pari all'1% di ciascun credito senza riconoscimento di interessi, per un importo pari a complessivi **Euro 561.759**.
33. La proposta concordataria verrà eseguita entro 15 anni dall'omologa (allorché avrà luogo il pagamento dell'ultimo debito concorsuale).

* * *

E. IL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DI ENERGETICAMBIENTE

34. Per quanto concerne l'operazione di rafforzamento patrimoniale di Energeticambiente già illustrata nelle Domande di Pre-Concordato (§E.II) e di

Concordato (§B.I), nelle pagine che seguono verranno forniti i chiarimenti richiesti in merito:

- a) “*all’ammontare dei crediti nei confronti di stazioni appaltanti che verrebbe conferito nel capitale sociale di Energeticambiente*”; e
- b) “*alla generazione di evidenti e maggiori utilità in favore dei concorsuali derivanti dal suddetto conferimento (...) in termini di **flussi di cassa** generati dalla prosecuzione dell’attività aziendale*” (v. Decreto, lett. a-b).

35. Al fine di dare una esaustiva risposta alla richiesta di cui alla precedente lettera “a)”, preme anzitutto ripercorrere i passaggi in cui si articola l’operazione di rafforzamento patrimoniale di Energeticambiente, la quale non consiste in un “conferimento” di crediti, bensì prevede:

- a) la **concessione** da parte di Aimeri a favore di Energeticambiente di **finanziamenti soci** per un importo complessivo pari ad Euro 500.000,00;
- b) la **cessione pro soluto** da parte di Aimeri a favore di Energeticambiente - avvenuta tra il 23.6.2015 e il 18.7.2016 - di **crediti** (sia verso enti privati, sia verso Pubbliche Amministrazioni) per un valore nominale complessivo pari ad Euro 18.957.252,14 ⁽²⁶⁾.
- c) la “**conversione**” in un **apporto soci in conto futuro aumento del capitale sociale di Energetica** (con contestuale costituzione di una apposita riserva di patrimonio netto) **dei crediti di Aimeri (i)** a titolo di restituzione dei finanziamenti soci, **(ii)** a titolo di corrispettivo per la cessione dei crediti verso enti privati e **(iii)** a titolo di corrispettivo per le cessioni di crediti verso le Pubbliche Amministrazioni; e, infine
- d) l’**aumento del capitale sociale di Energeticambiente**, in via scindibile, fino ad un importo massimo pari alla somma tra: **(i)** l’importo dei crediti vantati da Aimeri a titolo di restituzione dei finanziamenti soci effettuati a favore di Energeticambiente; **(ii)** il valore dei crediti verso enti privati **effettivamente ceduti** da Aimeri a favore di Energeticambiente; e **(iii)** il valore dei crediti verso Pubbliche Amministrazioni ceduti da Aimeri a favore di

⁽²⁶⁾ Di cui Euro 3.519.551,14 relativi a crediti verso enti privati ed Euro 15.437.701,00 relativi a crediti verso Pubbliche Amministrazioni.

Energeticambiente in forza di cessioni per le quali si siano verificate le relative condizioni di efficacia previste dalla legge. Aumento da sottoscrivere e liberarsi mediante imputazione a capitale sociale della riserva apporto soci in conto futuro aumento capitale sociale di cui alla precedente lettera “c)”. L’aumento del capitale sociale è stato deliberato dall’Assemblea dei Soci di Energeticambiente del 26.7.2016 fino ad un importo massimo di Euro 19.000.000,00 (v. Domanda di Pre-Concordato, §E.II) e che verrà eseguito successivamente all’auspicata ammissione di Aimeri alla procedura di concordato con decreto *ex art.* 163 l. fall. e previa autorizzazione dell’Ill.mo Giudice Delegato resa a seguito di formale istanza che verrà all’uopo depositata dalla Società.

36. A precisazione di quanto illustrato nella Domanda di Concordato (§BI, punti 13 e ss.), si rileva che **(i)** con riferimento ai crediti di Aimeri verso Pubbliche Amministrazioni, le condizioni stabilite dalla legge ai fini dell’efficacia delle predette cessioni si sono verificate limitatamente a crediti per un valore nominale complessivo pari ad **Euro 8.053.694,47** (in luogo degli originari Euro 15.437.701,00) e **(ii)** con riferimento ai crediti di Aimeri verso Enti Privati, l’ammontare dei crediti effettivamente ceduti ad Energeticambiente è pari ad **Euro 2.381.873,16** (in luogo degli originari Euro 3.519.551,14) a fronte dei dinieghi alla cessione da parte di alcuni consorzi a partecipazione pubblica. Pertanto, tenuto conto dell’ulteriore importo di Euro 500.000 relativo ai crediti per finanziamenti soci effettuati da Aimeri a favore di Energeticambiente, l’aumento del capitale sociale di quest’ultima che Aimeri intende sottoscrivere e liberare - previa debita autorizzazione di codesto Ill.mo Tribunale - mediante utilizzo della riserva “*Apporto soci in conto futuro aumento del capitale sociale*” sarà fino ad un ammontare massimo di Euro 10.935.567,63 (in luogo degli originari Euro 19.000.000,00), ammontare che si ritiene adeguato affinché Energeticambiente possa disporre del capitale necessario per l’esercizio dell’attività di impresa.
37. Con riferimento all’utilità derivante in capo ai creditori dall’operazione di capitalizzazione di Energeticambiente in discorso, preme anzitutto ribadire che - come già si è detto - l’erogazione del finanziamento soci e la cessione dei crediti di cui sopra costituiscono atti necessari al fine di dotare Energeticambiente, nella fase di *start-up* (stante l’assenza di linee di credito), di un circolante sufficiente per

l'esercizio dell'attività di impresa. Ciò posto, la susseguente "conversione" in capitale sociale (attraverso il meccanismo sopra delineato) dei debiti sorti nei confronti di Aimeri in forza di tali finanziamenti e cessioni, è funzionale - come illustrato nel Parere del Commissario - a dotare la società di un patrimonio netto adeguato per poter partecipare ai bandi pubblici di assegnazione degli appalti nonché per proseguire correttamente la propria attività (v. Parere del Commissario, pag. 12). Insomma, tale operazione - intesa nel suo complesso - è necessaria per assicurare la continuità aziendale e la generazione di maggiori risorse a beneficio dei creditori concorsuali di Aimeri.

Più in particolare, per quanto concerne il beneficio direttamente legato alla generazione di **flussi di cassa** da continuità aziendale, si rileva che la prosecuzione dell'attività di impresa in capo ad Energeticambiente consentirà ad Aimeri di realizzare **ricavi per complessivi Euro 21.060.000,00** nell'intero arco di Piano. Importo, questo, corrispondente all'ammontare dei canoni di affitto pagati da Energeticambiente e **quasi doppio** rispetto all'ammontare di risorse trasferite da Aimeri ad Energeticambiente in forza dell'operazione di cui sopra (circa **11 Mln.**) (v. conto economico a pag. 55 del Piano *sub* **Prod. n. 60/1**). Da tali ricavi, dedotti i costi operativi e le imposte, deriva un flusso di cassa netto pari a complessivi **Euro 13.614.179,71** nell'intero arco di Piano, il quale verrà **interamente destinato da Aimeri alla soddisfazione dei creditori concorsuali** (v. voce "risultato netto" nel conto economico a pag. 56 del Piano *sub* **Prod. n. 60/1**).

38. Ma vi è di più. Insistendo su un'analisi incentrata sulla generazione di flussi di cassa al servizio del debito concordatario, appare evidente come l'utilità per i creditori di Aimeri di tale operazione sia ancora maggiore ove si consideri l'arco di tempo successivo all'orizzonte del Piano e, quindi, *post* fusione di Aimeri per incorporazione in Energeticambiente. Come si evince dalla Nuova Attestazione, la prosecuzione dell'attività di impresa nel periodo successivo all'orizzonte di Piano consentirà infatti, di generare un flusso di cassa netto sufficiente **(i)** *sia* per pagare regolarmente le rate di debito erariale e previdenziale residuo, **(ii)** *sia* per procedere al regolare rimborso dei Crediti Bancari Aimeri da Soddisfare per Cassa per la denegata ipotesi in cui essi non siano soddisfatti mediante l'incasso e distribuzione da parte di Ifitalia dei Crediti Certificati/Riconosciuti ai sensi dell'Accordo Banche.

* * *

F. GLI ACCORDI PARACONCORDATARI CON GLI ISTITUTI FINANZIATORI

39. Nelle more della redazione della presente memoria integrativa, Aimeri e le altre società del Gruppo Biancamano hanno fattivamente proseguito le negoziazioni volte alla stipula degli Accordi Paraconcordatari con gli Istituti Finanziatori. Nel corso del mese di dicembre 2016, le parti coinvolte hanno nella sostanza concluso la fase di negoziazione sui termini e condizioni degli Accordi Paraconcordatari, il cui testo attualmente in fase di ultimazione in vista della auspicata futura sottoscrizione. In data 23.12.2016, gli Istituti Finanziatori hanno comunicato **(i)** la **positiva deliberazione** dell'operazione da parte di Unicredit S.p.A. e, per quanto concerne gli altri istituti, **(ii)** la pendenza dell'*iter* istruttorio relativo alla **presentazione dell'operazione ai rispettivi organi deliberanti**, con la previsione che rispettive delibere saranno assunte entro il mese di **febbraio 2017** (v. *comfort letter sub Prod. n. 64*).
40. In data 24.1.2017, la Società ha ricevuto da Loan Agency Services S.r.l. una comunicazione relativa allo stato di avanzamento degli *iter* deliberativi degli Istituti Finanziatori (**Prod. n. 65**), nella quale si dà atto **(i)** della **positiva deliberazione** dell'operazione, *oltre* che da parte di Unicredit S.p.A., *anche* da parte di Banca Popolare di Milano S.p.A., **(ii)** delle date nelle quali si stima saranno assunte le delibere da parte degli altri Istituti Finanziatori (i.e. **tra la fine del mese di gennaio 2017 e la fine del mese di febbraio 2017**) e **(iii)** dell'**assenza di ragioni ostative** al rispetto di tali tempistiche, ferma la necessità - da parte di alcuni istituti - di ricevere gli allegati agli Accordi Paraconcordatari recanti dati aggiornati e definitivi (che la Società provvederà a trasmettere nei prossimi giorni).

* * *

G. LA NUOVA PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE.

41. Con la Legge di Bilancio 2017 il legislatore ha riformulato l'art.182-*ter* l. fall. ⁽²⁷⁾, stabilendo che qualsiasi tributo, quindi anche l'IVA e le imposte in relazione alle quali siano state operate e non versate delle ritenute, può essere falciato se ricorrono due presupposti: **(i)** se il piano su cui si fonda il concordato preventivo ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione

⁽²⁷⁾ V. art. 1, comma 81, della L. 11.12.2016, n. 232.

della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione dell'Erario, attestato da un professionista munito dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.; **(ii)** se la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie offerti all'Erario non sono inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore e, a maggior ragione, a quelli offerti ai creditori chirografari cui sia attribuito il trattamento più favorevole (si veda quanto già illustrato nel precedente **§C.III**, punto 29).

42. Alla luce di tale novella legislativa è doveroso valutare approfonditamente la possibilità di formulare all'Agenzia delle Entrate una nuova proposta di definizione dei crediti da essa vantati nei confronti della Società, fondata, appunto, sul disposto del novellato art. 182-ter l. fall. Tale nuova proposta potrebbe determinare, infatti, una ulteriore riduzione del debito erariale da soddisfarsi oltre l'orizzonte del piano (i.e. successivamente al 31.12.2021) per un ammontare pari a circa 25/30 milioni di Euro rispetto all'importo oggetto dell'attuale proposta di transazione fiscale. Tale riduzione, tenuto conto delle modalità di soddisfazione del suddetto credito (i.e. anche mediante compensazione con corrispondenti debiti erariali della Società), potrebbe consentire da un lato una riduzione dei termini di esecuzione della proposta concordataria (i.e. da 15 a 10 anni), nonché comportare un consistente incremento del patrimonio netto di Energeticambiente (*post* fusione con Aimeri), con conseguenti effetti positivi.

La formulazione di una nuova proposta di definizione dei crediti erariali richiede tuttavia tempo, comportando la elaborazione e l'attestazione di un nuovo piano concordatario; quest'ultima è infatti resa necessaria sia dalle modifiche che verrebbero generate in via diretta dal diverso trattamento offerto relativamente ai crediti erariali, sia dalla conseguente necessità di modificare la proposta di concordato, la quale occorre, peraltro, anche in considerazione del fatto che il nuovo disposto del più volte menzionato art. 182-ter l. fall. trova applicazione dall'1 gennaio 2017 e dunque con riguardo alle proposte di concordato presentate da tale data, peraltro indipendentemente dalla circostanza che siano state precedute da altre proposte della medesima natura, ma non anche con riguardo a quelle presentate precedentemente che non siano oggetto di riformulazione.

43. Nella situazione sopra descritta, la Società ha quindi necessità di beneficiare di un congruo termine che tenga conto delle tempistiche richieste **(i)** dall'attività di redazione della nuova proposta di transazione fiscale **(ii)** dalla necessità di una interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate in funzione di una preliminare positiva valutazione del relativo contenuto, **(iii)** dall'attività di adeguamento del Piano e della Proposta alle nuove previsioni di soddisfazione del credito erariale e **(iv)** dalla necessità di acquisire la attestazione da parte del professionista; attività, queste, che si ritiene ragionevolmente possano positivamente concludersi entro la prima settimana del mese di marzo 2017.

* * *

H. IL REPORT INFORMATIVO DI ENERGETICAMBIENTE E LA SITUAZIONE DI TESORERIA DI AIMERI

44. Al fine di fornire una adeguata informativa sulla gestione di Energeticambiente, tenuto conto di quanto nell'*Addendum* al Contratto d'Affitto d'Azienda *sub* Prod. n. 31, si produce contestualmente alla presente memoria integrativa il "*Report informativo sulla situazione Patrimoniale, Economica e Finanziaria, nonché Gestionale alla data del 30 novembre 2016*" (Prod. n. 66), approvato dal C.d.A. di Energeticambiente con delibera in data 23.1.2017 e oggetto delle osservazioni del Sindaco Unico della medesima società rese in pari data (allegate al predetto *report*).
45. Per quanto concerne Aimeri, con la presente memoria si acclude la situazione di tesoreria della Società (Prod. n. 67) riportante la differenza dei saldi per banca tra il 25.10.2016 e il 31.12.2016, con evidenziazione delle variazioni intervenute

* * *

Fermo tutto quanto illustrato nei paragrafi precedenti, si segnala altresì che l'istanza di fallimento proposta anteriormente alla data del 4.8.2016 da parte dell'Avv. Calabrese è stata da questi formalmente rinunciata con atto di desistenza depositato presso codesto Ill.mo Tribunale (Prod. n. 68) e che, alla data odierna, non risulta che siano state proposte ulteriori istanze di fallimento contro la Società.

* * *

Si producono (con numerazione progressiva rispetto ai documenti già prodotti):

56. Delibera dell'assemblea dei soci del 23.1.2017 di approvazione del Bilancio al

31.12.2015;

57. Delibera del C.d.A. del 23.1.2017 di approvazione del progetto di Bilancio al 31.12.2015 e della Situazione al 4.8.2016;
58. Bilancio al 31.12.2015;
59. Situazione al 4.8.2016;
- 60/1. “*Integrazione Piano concordatario ex art 186 bis R.D.267/1942*”;
- 60/2. “*Sintesi del piano di ristrutturazione in continuità aziendale*”;
61. Stato analitico ed estimativo delle attività di Aimeri;
62. Elenco dei creditori;
63. Nuova Attestazione;
64. *Comfort letter* del 23.12.2016;
65. *E-mail* di Las del 24.1.2017;
66. *Report* informativo di Energeticambiente;
67. Situazione di tesoreria di Aimeri;
68. Atto di desistenza depositato dall’Avv. Calabrese.

Si dichiara di dover provvedere a più separati invii ai fini del deposito dei documenti prodotti contestualmente alla presente memoria, in quanto la somma totale dei predetti eccede il limite di 30 mb consentito per i depositi telematici. Con il presente atto, si depositano i documenti contrassegnati dai numeri da 56 a 62, mentre i restanti documenti saranno depositati con separato atto di deposito.

* * *

Milano-Genova, 25 gennaio 2017

Aimeri Ambiente S.r.l. con socio unico

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Ing. Francesco Maltoni)

Prof. Avv. Marco Arato

Avv. Francesco G. G. Pirisi

Avv. Fulvio Marvulli

Avv. Enrico Chieppa